

TRIBUNALE DI GENOVA

Sesta Sezione Civile

in persona del Giudice dott. Mirko Parentini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 gennaio 2020, ha pronunciato nella causa **r.g.n. 9597 /2019** la seguente

ORDINANZA

ex art. 649 cod.proc.civ.

Premesso che il decreto ingiuntivo si riferisce alla pretesa morosità accumulata dall'ingiunta concernenti tre punti di riconsegna per ciascuno dei quali era stato stipulato uno specifico contratto. L'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sui contratti del 28 marzo 2017 e del 21 giugno 2017. La convenuta opposta non ha formulato istanza di verifica. Appare, dunque, indubitabile che la parte opposta non possa avvalersi della clausola in punto di foro convenzionale contenute nelle scritture disconosciute. Si nota che le clausole derogatorie alla competenza dell'autorità giudiziaria necessitano ex art. 1341 cod.civ. di specifica approvazione scritta da parte dell'aderente (non necessariamente consumatore).

Axpo sostiene che, stante la connessione soggettiva ex art. 104 cod.proc.civ., tra le domande svolte nei confronti della stessa parte ingiunta, vi sarebbe la competenza per connessione di questo Tribunale a conoscere anche delle domande per cui non sarebbe operativa il foro convenzionale. Adduce a sostegno dell'assunto il noto orientamento giurisprudenziale in materia di indebito frazionamento delle ragioni di credito nei confronti di uno stesso soggetto. Occorre, come osservato dalla Cassazione in caso analogo (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11212 del 16/12/1996), distinguere la fattispecie delineata dall'art. 33 cod.proc.civ. – regolante le ipotesi di connessione per titolo o oggetto (c.d. connessione oggettiva) – da quella prevista dall'art. 104 cod.proc.civ. di connessione meramente soggettiva (ovvero di pluralità di domande che non presentino alcun elemento di connessione se non quello di essere svolte contro la stessa parte). Nel caso di connessione oggettiva il codice di rito prevede che, allorché due cause siano connesse per l'oggetto o per il titolo e dovrebbero essere proposte dinanzi a giudici diversi, se nessuna di esse appartenga alla competenza per materia o per territorio inderogabile di uno dei più giudici al cui esame dovrebbe essere sottoposta, possono essere tutte proposte dinanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio di taluno dei convenuti per essere decise nello stesso processo; la deroga alla competenza si giustifica con la finalità perseguita dal legislatore di evitare la possibilità dei giudicati contrastanti, in considerazione del vincolo di connessione esistente tra le diverse cause. Nel caso di connessione meramente soggettiva tra domande, invece, viene consentita la proposizione nel medesimo processo di più domande anche non altrimenti connesse contro la stessa parte: tale possibilità è stabilita unicamente per esigenze di economia processuale e non già per realizzare il coordinamento tra decisioni di controversie diverse, poiché nella specie ognuna di esse ha per oggetto situazioni giuridiche soggettive del tutto distinte, le quali sono unificate dalla mera identità dei soggetti.

Il foro convenzionale esclusivo può subire deroga solo per motivi di connessione oggettiva (dunque in senso contrario da quello esposto da Axpo). La connessione soggettiva, ovvero la



pluralità di domande proposte contro la medesima parte, consente di derogare solo alla competenza per valore del giudice inferiore per effetto della regola contenuta nell'[art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.](#) richiamata nel primo comma dell'art. 104. Tale deroga, precisa la Cassazione, opera solo in funzione del cumulo di domande, sicché la regola generale riprende vigore quando il giudice si avvalga del potere di separazione della cause cumulate, poiché in tal caso egli è tenuto a disporre la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. Nulla dice la norma per quanto riguarda la competenza per territorio derogabile, ma tale omissione trova la sua giustificazione nella considerazione che trattandosi di cause diverse proposte contro la medesima parte il criterio di competenza per territorio è normalmente comune a tutte le cause, unico essendo il foro generale. Quando, invece, per una delle cause cumulate sussista una competenza territoriale derivante da un accordo derogatorio, il giudice delle cause cumulate non può esimersi dal dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice territorialmente competente per effetto del preventivo accordo delle parti, sempreché la relativa eccezione sia stata tempestivamente proposta, non potendo ritenersi limitata la facoltà del giudice di definire taluna delle cause riunite ai soli casi di incompetenza per materia o per territorio inderogabile.

Da qui la giurisprudenza di legittimità ha tratto il principio secondo il quale il cumulo di domande contro la stessa parte (connessione meramente soggettiva) soggiace al limite di competenza del giudice adito per tutte le domande proposte, con la sola eccezione della competenza per valore.

Applicando tale principio al caso che ci occupa occorre inevitabilmente concludere che, non ricorrendo un problema di competenza per valore, la connessione meramente soggettiva tra le domande proposte in via monitoria non può comportare alcuna deroga alla competenza per territorio di ciascuna causa. Non pare pertinente il richiamo al principio giurisprudenziale di divieto di frazionamento del credito sia perché tale principio non può tradursi in una deroga, non legislativamente prevista, dei criteri di riparto della competenza tra i diversi Uffici Giudiziari, sia perché tale divieto si riferisce ad ipotesi in cui il credito oggetto di frazionamento derivi da un medesimo rapporto obbligatorio mentre nel caso in specie vengono in emersione una pluralità di rapporti contrattuali tra loro non interferenti perché riferibili a punti di riconsegna distinti.

Tanto chiarito in via preliminare occorre domandarsi se l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, con riferimento ai due contratti disconosciuti, sia stata ritualmente eccepita dall'opponente. Si rammenta che, secondo ripetuti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ.

Non appare superfluo riportare il contenuto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevato nell'atto di opposizione dall'attrice.



“Il Tribunale di Genova, individuato ex clausola quale foro competente, non è tale ad esito del disconoscimento della sottoscrizione, in quanto lo è quello di Roma, sede di entrambe le società, ovvero quello di Palermo, sede di sottoscrizione e di esecuzione della fornitura, o di Sassari, ovvero ancora di Tempio, per le medesime ragioni. In ogni caso qualunque applicazione dei criteri di determinazione della competenza territoriale esclude il foro di Genova, tale solo in ragione della clausola contrattuale.”

Parte opponente, seppur con formula sintetica, ha contestato tutti i fori alternativi che avrebbero potuto radicare, in aggiunta al foro convenzionale, la competenza territoriale di questo Tribunale. Ha infatti contestato la competenza territoriale di questo Ufficio Giudiziario sia sotto il profilo del foro generale di cui all’art. 19 sia sotto quello speciale di cui all’art. 20 cod.proc.civ. (luogo in cui è sorta l’obbligazione o deve eseguirsi). D’altronde anche a voler ritenere che luogo di esecuzione del contratto sia quello dei pagamenti (e non quello delle forniture) comunque l’opponente avrebbe contestato anche tale criterio di collegamento deducendo che il domicilio della convenuta opposta è a Roma (dove, dunque, devono essere eseguiti i pagamenti).

Conclusivamente l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, con riferimento alle domande inerenti i contratti di fornitura del 28 marzo 2017 e del 21 giugno 2017, non pare manifestamente priva di fondamento.

Conseguentemente l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in quanto presumibilmente nullo merita accoglimento.

p.q.m.

visto l’art. 649 cod.proc.civ.

sospende l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;

concede i termini di cui all’art. 183 sesto comma n.1, 2 e 3 cod.proc.civ. con decorrenza del termine iniziale dalla comunicazione della presente ordinanza;

rinvia all’udienza del 10 giugno 2020 alle ore 09:00 per discussione sulle eventuali istanze istruttorie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Genova li 21 gennaio 2020.

Il Giudice
(dott. Mirko Parentini)

